

Le semplificazioni. Niente nota integrativa se una serie di informazioni sono contenute in calce allo stato patrimoniale

Micro-imprese con oneri su misura

Franco Roscini Vitali

■ Bilanci delle società di minori dimensioni con molte novità e semplificazioni. Anche questo sarà un effetto (a partire dai bilanci sull'esercizio 2016) del recepimento della direttiva contabile 34/2013. Vediamo le principali novità del testo entrato in Parlamento e su cui le commissioni hanno espresso i pareri.

Debuttano i bilanci delle **micro imprese**, ossia quelle che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: 175mila euro di totale attivo dello stato patrimoniale; 350mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il **bilancio in forma abbreviata**: medesima previsione per i criteri di valutazione. La novità più rilevante è l'esonero dalla redazione della **nota integrativa** se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo **stato patrimoniale** con indicazione della natura della garanzia reale prestata, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché relative ai compensi degli amministratori. Inoltre, tali imprese non applicano le disposizioni relative agli **strumenti derivati** e non è

prevista la redazione del rendiconto finanziario.

Le società che si avvalgono delle esenzioni in questione devono redigere il bilancio in forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti prima indicati.

Anche le micro imprese devono effettuare il deposito del bilancio perché il Mef non ha recepito la possibilità, contenuta nella direttiva, di esonero da tale obbligo: in effetti, nel nostro Paese solo le imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali ne sono esonerate.

Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata restano confermati, per il momento, i limiti previsti nell'articolo 2435-bis, ma

vi sono alcune novità.

Prima di tutto, a differenza della norma attuale che enuncia in negativo le informazioni che si possono omettere nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, il nuovo articolo 2435-bis nella versione consegnata ai pareri parlamentari enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite, con qualche problema interpretativo che sarà risolto dai principi contabili che l'Oic, quale standard setter nazionale, aggiornerà in base a quanto prevede la norma transitoria.

Inoltre, la nuova norma prevede espressamente, anche per queste imprese, l'applicazione di alcune norme di carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423-ter,

nonché di alcune disposizioni contenute negli articoli 2424 e 2426. In particolare, vi è l'obbligo di fornire informazioni complementari se necessarie e di seguire le norme sull'iscrizione in bilancio dell'**avviamento** previste per le imprese di maggiori dimensioni.

In alcuni casi l'obbligo d'informativa, rispetto alla situazione attuale, aumenta: per esempio, relativamente agli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che devono essere illustrati nella nota integrativa, anche a causa dell'abrogazione della parte straordinaria del conto economico. Finora, l'articolo 2435-bis non prevedeva l'illustrazione nella nota integrativa di proventi e oneri straordinari. Stesso discorso per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che devono essere illustrati nella nota integrativa. Finora l'illustrazione era prevista

nella relazione sulla gestione: il documento a corredo del bilancio a cui, generalmente, non sono obbligate le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Infine, le società in questione sono esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e dall'adozione del metodo del costo ammortizzato, ma non è previsto alcun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati: ulteriori esoneri sono in linea con quelli attualmente previsti.

Una riflessione deve essere fatta, poi, da tutte le imprese per i bilanci relativi al 2015, ultimo esercizio di applicazione delle norme attuali. Le nuove norme, infatti, si applicano dai bilanci relativi all'esercizio 2016, ma andrà effettuato il confronto con l'esercizio precedente: obbligo che impone di acquisire i dati necessari.